

Numero 00351/2015 e data 04/02/2015

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 01705/2012

OGGETTO:

Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l'annullamento dell'atto di denegata compilazione della dichiarazione di lesione traumatica per causa di servizio (modello C).

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare) ha chiesto

il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto ;

Visto il ricorso , notificato in data -OMISSIS-;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il signor -OMISSIS-, all'atto della presentazione del ricorso straordinario maresciallo capo C.C. in s.p.e. presso il -OMISSIS-, impugna con il presente atto di gravame:

-a) " il provvedimento prot. n. -OMISSIS- ... avente ad oggetto la richiesta di compilazione della dichiarazione di lesione traumatica per causa di servizio (c.d. modello C) ..., nella parte in cui si afferma che : " ..il fatto non rientra nella fattispecie , considerato che l'incidente stradale è avvenuto -OMISSIS-
-nella parte in cui si afferma che:" ..il comandante della stazione C:C: di -OMISSIS- non ha autorizzato di anticipare l'orario di lavoro...";

-laddove si afferma che: 2 ..non ricorrono i presupposti per la compilazione del modello C" ;

-b) ove occorra, della circolare n. -OMISSIS-, del comando generale dell'arma dei C.C. , nella parte in cui dispone:

-" ..il personale autorizzato a viaggiare , in caso di urgente necessità , ha la possibilità di raggiungere il posto di impiego entro un'ora ...";

-c) ove occorra , dell'art. 337 del regolamento generale dell'arma.

Esponde il ricorrente che in data -OMISSIS-, recandosi per servizio presso il citato comando provinciale , cadeva dal proprio motociclo a causa del fondo dissestato della carreggiata , riportando una " OMISSIS " , accertata dal pronto soccorso dell' ospedale civico di-OMISSIS-, dove lo stesso veniva ricoverato fino -OMISSIS-

Presentava quindi il -OMISSIS- istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in via ordinaria ; seguita da altra istanza , datata -OMISSIS- , con cui richiedeva l'applicazione della speciale procedura della

dipendenza da causa di servizio per lesione traumatica , con la compilazione del modello C.

Con il presente ricorso si deducono i vizi del provvedimento :

- a) violazione , omessa e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 , per carente motivazione ;
- b) eccesso di potere per erronea ed illogica motivazione , integrale assenza di attività istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto;
- c) violazione ,falsa ed omessa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 1° marzo 1952 , n. 157 ;
- d) violazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 ,
- e) violazione ed omessa applicazione della circolare del Comando generale dell'Arma prot. n. -OMISSIS-, nonché contraddizione intrinseca del provvedimento.

CONSIDERATO:

Controdeduce l'amministrazione ministeriale con la relazione introduttiva , nella quale informa in via preliminare che l'istanza ordinaria preordinata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è all'esame del Comitato di verifica per le cause di servizio , il quale renderà il proprio parere; ad esso farà seguito il decreto conclusivo del ministero , che al merito di quel parere , salvo eccezioni legate al procedimento , è vincolato.

Nel merito , si sostiene , nella relazione , da un lato l'assenza di un interesse attuale del ricorrente alla definizione del ricorso straordinario , atteso che lo stesso trascura l'obiettivo dell'istanza del ricorrente medesimo , alla quale sarà data .come indicato sopra , risposta in altra sede ; in via complementare , più che subordinata , la relazione giudica che l'atto di gravame sia da rigettare in quanto infondato nel merito.

La Sezione , rilevato come anche nel caso di specie l'amministrazione militare abbia seguito la lodevole prassi della trasmissione della relazione difensiva al ricorrente pur in assenza di specifica istanza di accesso , rileva che l'atto impugnato , configurandosi come atto interno al procedimento e non definitivo , non è suscettibile di impugnativa con lo strumento del gravame straordinario , ed è conseguentemente inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia inammissibile nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.